

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e constatare la decadenza del marchio impugnato dell'Unione europea nella sua interezza;
- concedere alla ricorrente il rimborso delle proprie spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1 e con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

(Causa T-768/20)

(2021/C 62/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo «The Standard» — Marchio dell'Unione europea n. 8 405 243

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 novembre 2020 nel procedimento R 828/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso;
in subordine, qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso,
- dichiarare l'EUIPO e tale altra parte responsabili in solido di dette spese.

Motivi invocati

La decisione impugnata è viziata da quattro motivi principali, in particolare, la commissione di ricorso:

- non avendo considerato che la pubblicità e le offerte di vendita dell'albergo e dei servizi accessori, ovvero quelli di cui alle classi 38, 39, 41, 43 e 44, dirette ai consumatori dell'Unione europea, costituissero un uso effettivo del marchio dell'Unione europea in circostanze in cui tali servizi erano resi negli Stati Uniti, è incorsa in un errore di diritto;
- non avendo considerato che la pubblicità e la promozione dei servizi rilevanti fosse sufficiente a dimostrare l'uso effettivo per tali servizi, è incorsa in un errore di diritto;
- non avendo considerato che la pubblicità per l'apertura dell'albergo a Londra fosse rilevante, è incorsa in un errore di diritto, e
- non avendo fornito alcuna motivazione, o una sufficiente, per giungere alla conclusione tratta, è incorsa in un errore di diritto.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Ryanair/Commissione**(Causa T-769/20)**

(2021/C 62/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévotte, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranthidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 5616 final dell'11 agosto 2020 sull'aiuto di Stato SA.57586 (2020/N) — *Estonia COVID-19: Recapitalisation and subsidised interest loan for Nordica*;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe applicato correttamente l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ed il suo quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'attuale epidemia di Covid-19, ritenendo che l'aiuto potesse rimediare ad una grave perturbazione dell'economia estone, che la Nordica fosse ammissibile all'aiuto e che i requisiti attinenti alle distorsioni della concorrenza, all'uscita dello Stato e alla ristrutturazione fossero soddisfatti, nonché violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell'aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea fino dalla fine degli anni '80.